

*Articolo 8*

Il titolo MCS istituito in virtù degli articoli 1 e 3 del regolamento (CEE) n. 569/86 è valido 90 giorni per tutti i prodotti figuranti in allegato a decorrere dalla data del rilascio a norma dell'articolo 6, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 574/86.

*Articolo 9*

La cauzione relativa ai titoli MCS è pari a :

— 5 ECU/capo per i bovini vivi e a

— 4 ECU/100 kg per tutti gli altri prodotti figuranti in allegato.

*Articolo 10*

Il regolamento (CEE) n. 3955/86 è abrogato. .

*Articolo 11*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*